



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto/Piano/Programma</i>	Progetto di un parco eolico, denominato "San Vito", e delle opere di connessione alla RTN, di potenza complessiva pari a 50,4 MW, da realizzarsi nel Comune di San Vito sullo Ionio (CZ)
<i>Procedimento</i>	Proroga del Provvedimento di esclusione dalla VIA determinata con DGR 14388 del 7/11/2006, prorogato con decreti n. 6983 del 05/05/2010, n. 16382 del 22/11/2010 e n. 9226 dell'01/09/2015
<i>ID Fascicolo</i>	8519
<i>Proponente</i>	Parco Eolico di S.Vito S.r.l.
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 474 del 23 giugno 2023

✓ Resp.Set: Terzoli S.
Ufficio: VA_05-Set_10
Data: 07/03/2024

✓ Resp. Div.: Reillo O.R.
Ufficio: VA_05
Data: 08/03/2024



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 febbraio 2022, n. 229, con il quale è stato conferito all'Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO l'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO l'articolo 1 della Legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, la Parte seconda, Titoli I e III, e relativi allegati;

VISTO in particolare l'art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., relativo alla Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale;

VISTO il comma 7 del citato art. 19 che prevede che l'autorità competente, qualora stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero della cultura per i profili di competenza, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

VISTO l'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che prevede la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga dell'efficacia temporale dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale da parte dell'autorità competente;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTA l'istanza di proroga dell'esclusione dalla VIA determinata con Decreto della Regione Calabria n. 9226 dell'01/09/2015, presentata in data 27/05/2022 dalla Società Parco Eolico di S.Vito S.r.l., acquisita con nota prot. n. 67078/MiTE del 30/05/2020, perfezionata in ultimo con nota acquisita al prot. n.149277/MiTE del 28/11/2022, relativamente al progetto di un parco eolico, denominato "San Vito", e delle opere di connessione alla RTN, di potenza complessiva pari a 50,4 MW, da realizzarsi nel Comune di San Vito sullo Ionio (CZ).

VISTA la nota prot. n. 150521/MiTE del 30/11/2022 con cui la Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS della Direzione Generale Valutazioni Ambientali, ha trasmesso la

documentazione del proponente alla Commissione Tecnica chiedendo di stabilire se, *“alla luce della documentazione fornita, sia possibile ritenere confermate le valutazioni già effettuate nell’ambito della procedura di assoggettabilità a VIA regionale conclusa con provvedimento DGR 14388 del 7/11/2006, già prorogato con decreti n. 6983 del 05/05/2010, n.16382 del 22/11/2010 e n. 9226 dell’01/09/2015, e se vi siano quindi le condizioni per la concessione della ulteriore proroga richiesta.”*

CONSIDERATO che in data 02/12/2022 la documentazione fornita è stata pubblicata sul sito web della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica all’indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9307/13649>.

PRESO ATTO che il progetto rientra nella tipologia elencata nell’Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 2, denominata *“impianti eolici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 30 MW”*, nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell’Allegato I-bis alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, al punto 1.2.1. denominata *“Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti”*;

CONSIDERATO che il progetto non ricade neppure parzialmente all’interno di aree naturali protette come definite dalla L.394/1991 e ai siti della Rete Natura 2000;

ACQUISITE con nota prot. n.10133/MiTE del 25/01/2023 le osservazioni dell’Associazione WWF Calabria, di cui la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS ha tenuto conto nel corso dell’istruttoria per l’espressione del parere di competenza n. 474 del 23/06/2023, nonché le relative controdeduzioni del Proponente con nota prot. n. 46248/MASE del 27/03/2023;

ACQUISITO il parere n. 474 del 23 giugno 2023 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS al prot. n. 109716/MASE costituito da n. 16 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato predisposto dalla Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241, e ss.mm.ii., sulla base degli atti istruttori;

RITENUTO sulla base di quanto premesso e delle motivazioni contenute nel parere sopracitato, di dover provvedere, ai sensi dell’articolo 25, del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla formulazione del Provvedimento di proroga di esclusione dalla VIA

DECRETA

Art. 1

Proroga del termine

Per il progetto *di un parco eolico, denominato "San Vito", e delle opere di connessione alla RTN, di potenza complessiva pari a 50,4 MW, da realizzarsi nel Comune di San Vito sullo Ionio (CZ)* è prorogato di 48 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento il giudizio in merito alla non

assoggettabilità a VIA, stante la perdurante attualità delle conclusioni raggiunte dai precedenti provvedimenti valutativi, autorizzativi e di modifica progettuale, con conseguente insussistenza della necessità di rinnovare le valutazioni già operate, fatto salvo il rispetto delle condizioni ambientali già disposte dalla Regione Calabria, e con l'aggiunta della condizione ambientale contenuta nel parere 474 del 23 giugno 2023.

Art. 2

Condizioni ambientali

Devono essere ottemperate le condizioni ambientali già disposte dalla Regione Calabria, e della condizione ambientale di cui al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, n. 474 del 23 giugno 2023. Il Proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 3

Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali

1. La Regione Calabria, in qualità di ente vigilante individuato nel parere 474 del 23 giugno 2023, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2.
2. La Regione Calabria conclude l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.
3. Qualora il soggetto di cui al comma 1 non completi le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28 del decreto legislativo n. 152/2006.
4. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, si provvede con oneri a carico del soggetto proponente nei limiti in cui le attività di verifica richieste ai soggetti ed Enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Art. 4

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento è notificato alla Parco Eolico di S. Vito S.r.l., al Ministero della cultura, alla Provincia di Catanzaro, al Comune di San Vito, all'ARPA Calabria e alla Regione Calabria, la quale ne darà comunicazione alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.
2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali VAS VIA-AIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il Direttore Generale

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)